

Cron. n. : 1726/2026
Rep. n. 53/2026 del 06/07/2026
Sent. n. 53/2026 pubbl. il 06/07/2026
Rep. n. 53/2026 del 06/07/2026

N. R.G. 58-1/2026 PU

N° 31/2026 LIQ. GIUD. CCII



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. ssa Paola DI FRANCESCO - Presidente
Dott. Rosario FEDERICO - Giudice rel.
Dott.ssa Pia TODISCO - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 58-1/2026 PU da:

CARPENTERIA 2 ELLE SRL (c.f. e p. iva n. 04404300230)

Rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Ferrari

nei confronti di

BARACCO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01564050290), con sede legale in Occhiobello (RO), via Nazionale, 48/3

Rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Pagliaruso e Marco Motton

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 26.5.2026 **CARPENTERIA 2 ELLE SRL** ha proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **BARACCO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F. 01564050290), con sede legale in Occhiobello (RO), via Nazionale, 48/3, esercente tra l'altro l'attività di "fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti ed accessori)", deducendo l'esistenza di un credito pari ad euro € 57.588,88, costituente il corrispettivo della consegna di prodotti di carpenteria, come comprovato dalle fatture emesse e dai DDT di consegna.

pagina 1 di 5



Con ricorso del 28.5.2026 la stessa debitrice presentava ricorso in proprio per l'apertura della liquidazione giudiziale, dando atto della propria situazione patrimoniale e dell'attuale stato di insolvenza e domandava l'apertura della procedura concorsuale nei propri confronti.

I ricorsi venivano riuniti nel medesimo RG n. 58/2026 PU ed all'udienza del 1.7.2026 le parti insistevano nella domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

Sussiste ex art. 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Rovigo, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Rovigo.

Il credito della ricorrente, benché non previamente accertato in sede giurisdizionale, deve ritenersi sufficientemente provato ai fini della sussistenza della legittimazione attiva a proporre istanza di liquidazione giudiziale. E ciò alla luce della documentazione versata in atti (fatture e DDT di consegna) e della mancata contestazione del credito da parte della resistente, costituitasi in giudizio.

Il credito vantato dalla ricorrente pari ad euro 57.000,00 circa, come detto non contestato né in punto di *quantum* né in relazione alla sua esigibilità, consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, ult. co., CCII). Con particolare riferimento alla scadenza dei debiti, va evidenziato che nel riconoscimento di debito in atti (doc. 8 di CARPENTERIA 2 ELLE SRL) erano state previste le scadenze del piano di rientro fino a febbraio 2026, rimaste tuttavia inadempite, sicché il debito deve considerarsi certamente scaduto.

Dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2025, emerge, inoltre, il superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d) CCII, in quanto il valore dell'attivo patrimoniale è pari ad euro 977.179; i debiti sono pari ad euro 1.252.505 ed i ricavi pari ad euro 1.802.945.

Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCII, consistente in inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che la società debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La stessa resistente, costituitasi in giudizio, ha infatti dato atto della propria incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: *"Nel caso di specie, lo stato di insolvenza della BARACCO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE è palese e conclamato. Come esposto in fatto, la società è gravata da una pesante situazione debitoria a fronte di un patrimonio netto negativo e di una totale assenza di liquidità e di accesso al credito. L'incapacità di adempiere*



regolarmente alle proprie obbligazioni non è un fenomeno transitorio, ma il risultato di un dissesto strutturale e irreversibile, che rende la liquidazione giudiziale l'unica via percorribile". (pag. 4-5 comparsa di costituzione).

Gli elementi fin qui evidenziati determinano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società intimata.

La Curatela va affidata al Dott. Pierluigi Barcarolo, scelto secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, quale professionista dotata della necessaria esperienza e professionalità ed iscritta all'albo nazionale di cui all'art. 356 CCII.

Visti gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII

P.Q.M.

Dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale di **BARACCO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F. 01564050290), con sede legale in Occhiobello (RO), via Nazionale, 48/3

Nomina

Giudice Delegato Rosario Federico

Nomina

Curatore il Dott. Pierluigi Barcarolo, che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;

Avverte

Il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

Ordina

al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri



sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII;

Ordina

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;

Stabilisce

la data del **4/11/2026** ad ore **12:00** per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII;

Autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico

Ordina

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

Dispone



Cron. n. : 1726/2026
Rep. n. 53/2026 del 06/07/2026
Sent. n. 53/2026 pubbl. il 06/07/2026
Rep. n. 53/2026 del 06/07/2026

che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Rovigo, nella Camera di consiglio della Sezione civile del 1° luglio 2026

Il Giudice Rel.

Rosario Federico

Il Presidente

Paola Di Francesco



Vertical line on the left side of the page.

Horizontal line at the bottom of the page.